

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE ALBERO DELLA VITA APS

Il giorno 24 OTTOBRE 2020, alle ore 16.00 presso la sede sociale sita a Cesenatico (frazione Bagnarola) in Via Almerici n. 8, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al D.Lgs.117/2017;
2. Decisioni inerenti e conseguenziali: modifica dello statuto della associazione ex art.101, comma 2, D.lgs. 117/2017;
3. Relazione sull'esercizio sociale anno 2019;
4. Approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'anno 2019 e relativa relazione;
5. Rinnovo Comitato Direttivo;
6. Varie ed eventuali

Il Presidente dell'Associazione constata la presenza di n. 18 soci in presenza e una delega su 96, come da foglio firme che si allega dichiara quindi, valida l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea con voto palese elegge presidente della seduta la Sig. ra Emanuela Pagliacci e segretario verbalizzante la Sig.ra Maddalena Mantovani.

Punto n. 1: Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al D.Lgs.117/2017

Prende la parola il Presidente dell'Associazione che spiega agli associati l'entrata in vigore del Codice del terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e l'Assemblea degli associati vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato D.lgs. 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il consenso di n. soci 19 e con il voto contrario di n. 0 soci delibera di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte dell'Associazione Albero della Vita della qualifica di Ente del Terzo Settore.

A tal fine l'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto. Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Punto n. 2: Decisioni inerenti e conseguenziali; modifica dello statuto della associazione ex art.101, comma 2, D.lgs. 117/2017;

Il Presidente, passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e, quindi, comunica all'assemblea che dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) se l'Associazione intenda continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore, è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alla nuova disciplina inderogabile contenuta nella riforma del Terzo settore.

Il Presidente, quindi, illustra dettagliatamente il nuovo Statuto con le modifiche necessarie.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli soci n. 19; contrari n. 0; astenuti n. 0 e pertanto dichiara approvato il nuovo statuto sociale (allegato al presente verbale)

Punto n. 3: Relazione sull'esercizio sociale anno 2019



Entrale.
Unit.
Prop.



La Presidente illustra l'esercizio sociale dell'anno 2019 ricordando le attività principali svolte: mensa Amica, Centro estivo: Estate insieme butta bene, Festa delle associazioni in rete "Casa al Gelso", la Festa dei Nonni, la Castagnata, San Martino; l'Oktober fest e la festa de Baghen due nuove iniziative. In particolare ricorda il progetto di crowdfounding "Le mani piene di argilla, il cuore pieno di legami" raccolta di fondi per l'acquisto di un forno per la cottura della ceramica.

Punto n. 4: Approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'anno 2019 e relativa relazione;

La Presidente illustra il rendiconto economico finanziario in cui si evidenzia un avanzo di amministrazione pari a 2957,49 euro.

Approvato alla unanimità.

Punto n. 5: Rinnovo del Comitato Direttivo

Successivamente il presidente dell'Assemblea fa presente che il Presidente e la Presidenza hanno concluso il proprio mandato, ringrazia per il lavoro svolto e ricorda i compiti di tale Organo. Successivamente l'Assemblea fissa l'orario entro il quale fare pervenire le candidature a componenti della Presidenza.

Fanno seguito gli interventi dei soci. Terminato il dibattito il presidente dell'Assemblea comunica che entro i termini stabiliti sono pervenute n.7 candidature e 1 riserva a componenti della Presidenza della Struttura di base.

Su proposta del presidente, l'Assemblea decide che la nuova Presidenza sia composta da n. 7 componenti.

Il presidente ricevette sette candidature propone di fare una votazione palese per l'elezione del nuovo Comitato direttivo e di accettare la candidatura come riserva.

L'assemblea dei soci accetta alla unanimità la proposta e passa alla votazione del nuovo Comitato direttivo.

All'unanimità dei presenti è eletto il nuovo Comitato direttivo e la riserva.

Il presidente proclama eletti a componenti della Presidenza i seguenti soci:

Brunacci Elsa, Farabegoli Marcello, Fiumana Marta, Grassi Piergiorgio, Mantovani Maddalena, Merloni Dina, Pagliacci Emanuela. Riserva Progetto Santino.

I componenti eletti sottoscrivono in calce il verbale a conferma della carica conferitagli.

Il presidente dell'Assemblea ricorda al primo degli eletti che entro 10 giorni dovrà convocare la nuova Presidenza per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed attribuire gli incarichi agli altri componenti.

Punto n. 6: varie ed eventuali.

Il presidente presenta le attività che si stanno portando avanti in questo difficile momento di pandemia: Corso di ceramica, grazie all'acquisto del forno, Ginnastica bioenergetica cinese Qi Gong, i progetti con finanziamento regionale "Alla ricerca della bellezza", Coloriamo il futuro con il corso di lettura interpretativa e ideazione di un murales. La Mensa Amica è stata interrotta da marzo per il COVID-19.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18.30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Maddalena Merloni

*Brunacci Elsa
Farabegoli Marcello
Fiumana Marta
Grassi Piergiorgio
Mantovani Maddalena
Merloni Dina
Pagliacci Emanuela
Progetto Santino*



Il Presidente

Enzo Togliatti

*Fiumana Marta
Maddalena Merloni
Enzo Togliatti*

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Fiscoletale di Pavia-Cesena
Ufficio Telematico di Cesena

Carta intestata, debitamente esente agli atti di questo

Ufficio, registrato il giorno 04 NOV. 2020

in 2925 Parti 3

Fatto

IL DIRETTORE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'Albero della Vita

STATUTO

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata:

"L'Albero della Vita APS"

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

L'associazione ha sede legale in Bagnarola di Cesenatico (FC) Via Almerici n.8 ed avrà durata fino a 2099. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Cesenatico non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Comitato Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

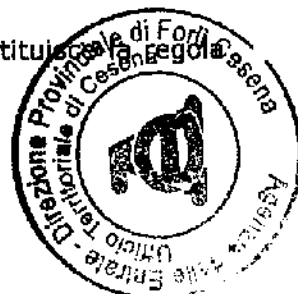
ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "L'Albero della Vita APS" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS"

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce il fondamento di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.



Modello per Modulo

Guido Fogliacci

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)



Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle leggi del codice civile.

ART. 5
(Finalità)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione sociale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, dei loro familiari conviventi, come pure di terzi, senza scopo di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite nel successivo art. 6, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante lo svolgimento di attività che abbiano come scopo quello di:

1. Prevenire e contrastare i processi di emarginazione di persone sole o anziane, promuovendo nuovi interessi;
2. Sensibilizzare alla cura della salute attraverso la promozione di stili di vita positivi;
3. Favorire momenti di aggregazione fra giovani adolescenti anche di etnie diverse per prevenire il disagio;
4. Trasmettere ai giovani i valori attraverso lo scambio reciproco di esperienze e promuovere la loro responsabilizzazione e l'impegno attivo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore del soci e di tutta la collettività, le azioni si concretizzeranno in:

- Iniziative culturali legate a riscoprire le tradizioni del territorio;
- Iniziative di formazione, di intrattenimento e socializzazione;
- Camminate, giochi all'aperto, visite guidate;
- Conferenze aperte e gratuite rivolte a tutti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Comitato direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuta a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Maddalena Martini

Roberto Topolucci

Roberto

In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comuni o di altre denominazioni, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 (Attività)

L'Associazione ha per oggetto le seguenti attività:

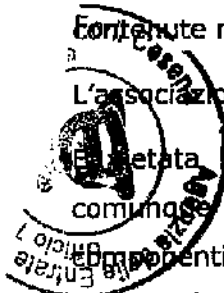
- l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017.
- l'esercizio dell'attività di educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017.
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l) dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017

ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere



Modella per modella

Guido Tappia

al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Chi intende essere ammesso come socio si impegna ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Comitato Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente potestà.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche private, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato ma subordinato al versamento della quota associativa annuale, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa viene deliberata annualmente con delibera del Comitato Direttivo, è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Modesto Mantovani

Renzo Rappicci

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione purché in regola con il pagamento della quota associativa.
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale prevista dal precedente articolo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- esclusione;
- per mancato versamento della quota associativa annuale, decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Comitato Direttivo medesimo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali



Modello per mod. 1

Guido Foglietti

dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Comitato Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Comitato Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Comitato Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Comitato Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Comitato Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Modesto Manti

Tapia

Rubio

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 10

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Organo di Amministrazione - Comitato Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore

ART. 12

Roberto Fazio
Michele Fazio

(L'assemblea)

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dal convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno della prima e della eventuale data di seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento anticipato dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Maddalena Mouton

Suplice
Russo

ART.13

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale quando previsto);
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Comitato Direttivo;
- elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Maddalena Marino

Renzo Tacchini

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea di modifica dello statuto dell'associazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è il Comitato Direttivo che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'assemblea esclusivamente tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Al componenti del Comitato Direttivo può essere attribuito un compenso nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs n. 117/2017. In particolare i compensi dovranno essere proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte

Modello approvato

Emilio Togliatti

dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modifica, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà il compito di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail da spedirsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti, e in via esemplificativa:

- amministra l'Associazione;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- redige eventuali regolamenti interni;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- proporre all'assemblea l'esclusione dei soci e deliberare gli altri provvedimenti disciplinari e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

Maddalena Montesi

Rinaldo Foglia

- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dal Comitato Direttivo.

ART. 17 **(Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Comitato direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il presidente sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; apre e chiude i conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 **(SEGRETARIO)**

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;

Modello per "Nautica"

Tagliati
Quero

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 19 **(TESORIERE)**

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Comitato Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Comitato Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Comitato Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

ART. 20 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, se nominato, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

Maddalena Profumo

Giuseppe Tappone

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22

(Libri sociali)

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti l'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati ed eventuali aderenti tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. o p.e.c. formulata al Comitato Direttivo.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

Maddalena Proietti

Roberto Proietti

- contributi dello Stato, della Regione, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Modella/Martini

Faglie

Rao

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 25

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e ha inizio e fine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Applicando per analogia quanto dispone l'art.2364, c.2, del Codice civile in tema di società, è possibile prevedere, nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, un maggior termine per la convocazione dell'Assemblea, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Mario Stefano Mataro

Roberto Tagliacozzi

Il fondo comune costituito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi e riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 27
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 30
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Maddalena

Roberto

Gli associati volontari che prestano attività in maniera continuativa di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 31

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 32

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33

(Devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34

(Disposizioni finali)

Maddalena Mauri

Roberto

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Modesto Martini

Seppia

Roma

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì - Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Copia fotostatica dell'originale esistente negli atti di questo

Ufficio, registrato a Cesena il 04 NOV. 2020

N. 2925 Serie 3 €

Fatto

IL DIRETTORE



Enrico Tagliari
Maddalena Martini